



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 47

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2023. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2022.

L'anno duemila ventitré, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 10:00 nella sala del Palazzo Chimirri del Comune di Serra San Bruno, convocato come da avvisi scritti in data 26/07/2023, prot. n. 13066, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e nome	presente si-no	Cognome e nome	presente si-no
ARIGANELLO Raffaella	si	TASSONE Luigi	no
BARILLARI Alfredo	si	ZAFFINO Giuseppe Antonio	no
FEDERICO Rosanna	si	ZAFFINO Salvatore	si
FIGLIUCCI Biagio	no		
FRANZE' Carmine	si		
GALEANO Daniele	si		
MAIOLO Sabina	si		
PISANI Raffaele	no		
PROCOPIO Antonio	no		
REGIO Vito Michele	no		

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano PITTELLI.

Presiede il Dott. Alfredo BARILLARI, in qualità di Sindaco-Presidente, il quale, constatato che il numero degli intervenuti è legale, n. 7 su n.13 componenti il consiglio comunale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2023.
CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che:

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la precedente disciplina IMU;

EVIDENZIATO che:

- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

- vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

VISTA la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi compresi tra il 748 e il 755 dell'articolo 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752, per le quali la norma detta ulteriore disciplina, in considerazione dell'abrogazione della TASI, con la conseguente necessità di adeguare le aliquote IMU 2021 al fine di garantire il gettito derivante dal precedente assetto IMU e TASI;

RILEVATO che:

- il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto d'imposta, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9, intendendosi per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'agevolazione si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola

abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% solo per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "(...) *atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante*";

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L. 160/ 2019 - commi dai 748 ai 755 – il quale prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge del 27 dicembre 2000, n. 296, che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visti inoltre:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato, Città ed Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 14/12/2022 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 al 31/03/2023 ed ha contestualmente autorizzato, fino a tale data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- come da Circolare del Ministro dell'Interno n. 128 del 30/12/2022 il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 è stato ulteriormente differito al 30/04/2023 ed è stato contestualmente autorizzato, fino a tale data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- IL Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023 ha differito al 31 maggio 2023 il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2023 ha differito al 31 luglio 2023 il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 degli Enti Locali;

VISTA la Legge del 27 luglio 2000, n. 212, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del contribuente";

VISTI i commi 161-169 dell'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, contenenti disposizioni ancora vigenti alla nuova disciplina dell'imposta municipale unica;

VISTO il D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 214/2011), ed in particolare l'articolo 13, comma 15, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30 maggio 2022, con la quale si è provveduto ad approvare le aliquote e detrazioni IMU per l'esercizio 2022;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

-n. 9 del 13 ottobre 2012, con la quale si è approvato il Regolamento per l'applicazione "dell'Imposta Municipale Propria";

-n.2 del 22 maggio 2014, con la quale si è approvato il regolamento "Dell'Imposta Unica Comunale";

DATO ATTO che il comma 777, dell'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, conferma la potestà regolamentare dell'ente, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, anche per il tributo in oggetto;

PRESO ATTO che il comma 751 dell'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che: "a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del tributo, già applicate nell'esercizio 2022;

RAVVISATA la necessità di approvare, per l'anno 2023, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria decorrenti dal 01.01.2023 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2022, tenuto conto dell'abolizione della TASI, e precisamente:

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU

Aliquote/detrazioni	MISURA
Aliquota abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,0 per mille
Aliquota ridotta unità immobiliare concesse in uso gratuito a parenti – Art.1 comma 747, lett. C) Legge 160/2019	50%
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizzata come abitazione principale – Art. 1 comma 760, L. 160/2019	25%
Fabbricati del gruppo catastale D	10,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce - Art. 1 comma 751, L. 160/2019	Esente
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille
Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali	10,60 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Terreni agricoli	Esenti (art. 1 comma 758, lett. D), Legge n. 160/2019)
Detrazione per abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9)	€. 200,00

VISTE le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell'IMU, a partire dal 2020, contenute nell'articolo 1 della citata Legge 160/2019, comprensive di specifiche disposizioni per l'anno 2020 e precisamente:

- 761. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

- 762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 06 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Individuazione e nomina del Funzionario Responsabile del tributo IMU;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico contabile allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI CONFERMARE per l'esercizio 2023 e fino a nuova determinazione, le aliquote dell'imposta municipale propria e le detrazioni già determinate per l'anno 2022, salvo le modifiche adottate per disposizioni legislative;

3. DI RIPORTARE, di conseguenza, il seguente prospetto delle tariffe:

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU

Aliquote/detrazioni	MISURA
Aliquota abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,0 per mille
Aliquota ridotta unità immobiliare concesse in uso gratuito a parenti - Art. 1 comma 747, lettera c) L.160/2019	50%
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizzata come abitazione principale - Art. 1 comma 760 L. 160/2019	25%
Fabbricati del gruppo catastale D	10,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce. - - Art. 1 comma 751, L. 160/2019	Esente
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille
Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali	10,60 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Terreni agricoli	Esenti (art. 1 comma 758, lett. D), Legge n. 160/2019)
Detrazione per abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9)	€. 200,00

5. DI DARE ATTO che, è equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione

che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

6. DI DARE ATTO che la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario, è considerata abitazione principale;

7. DI DARE ATTO che i terreni agricoli che insistono nel Comune di Serra San Bruno sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27.12.1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993;

8. DI DARE ATTO che la modalità di calcolo per l'anno 2022 assume a riferimento le indicazioni della Circolare 1/DF del 18 marzo 2020;

9. DI DARE ATTO che il gettito dal Portale Federalismo dell'Imposta municipale propria per l'anno 2023, è pari ad Euro 1.064.530,40;

10. DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160;

7. DI DARE ATTO altresì che tutti gli altri aspetti generali e di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo trovano puntuale definizione nell'ambito del Regolamento Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

8. DI DEMANDARE al Dirigente dell'Area Servizi Finanziarie al responsabile del Servizio Tributi, l'adozione degli atti conseguenti per l'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti al fine di poter rispettare i termini ordinari previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**AVENTE AD OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
ALIQUEUTE E DETRAZIONI ANNO 2023. CONFERMA ALIQUEUTE ANNO 2022**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D. LGS.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Mannella Raffaele Responsabile dell'Ufficio Tributi ed Entrate Comunali – ai sensi degli artt.49, Comma 1, come modificato dall'art.3 del D. Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi
Ed Entrate Comunali
Rag. Raffaele Mannella

Il Responsabile Dell'Area Economica Finanziaria
Dott.ssa Brunella Tripodi



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

avente ad OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2023. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2022.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La sottoscritta Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del d. Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del d. Lgs. 267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- ✗ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere favorevole di regolarità contabile;
- NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
- dr. ssa Brunella Tripodi -

DOTT. VINCENZO CARUSO

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

C.SO FRANCIA, 18 - 87032 - AMANTEA (CS)

Partita Iva 03364220784 - Cod. Fisc. CRSVCN73A24Z401J

tel. 3289721671 e-mail vincenzocaruso@pec.it - vincenzo.caruso73@gmail.com

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO (VV)

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULL'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE
IMU PER L'ANNO 2023**

Verbale n. 36 del 19/07/2023

L'anno 2023, il giorno 19 del mese di luglio, il Revisore dei Conti Dr. Caruso Vincenzo, nominato per il triennio 2022/2025 con delibera consiliare n. 13 del 11/05/2022, ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 e smi.:

- Vista la richiesta, pervenuta via e-mail dove si chiede di esprimere il parere ai sensi dell'art. 239, 1° comma lettera b) n.7, del D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, sulla base della copia della proposta di Delibera del Consiglio Comunale riguardante la conferma delle aliquote IMU per l'anno 2023;

Richiamati

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- rilevato il contenuto dello statuto e del regolamento di contabilità e del regolamento IUC del Comune;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs n.267/2000;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, c. I del Dlgs n.267/2000;

Tenuto conto che sono state confermate le aliquote e le esenzioni IMU approvate per l'anno 2022 con delibera C.C. n. 19 del 30/05/2022;

Osservato, in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni e in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato che le tariffe sono determinate entro i limiti consentiti dalla normativa;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione riguardante la conferma delle aliquote ed esenzioni IMU per l'anno 2023.

Serra San Bruno, 19/07/2023

Il Revisore dei Conti
(Dr. Vincenzo Caruso)





Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

SEGRETERIA

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to Alfredo BARILLARI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Luciano PITTELLI

Della su estesa deliberazione, viene:

- Disposta la pubblicazione all'Albo pretorio il giorno 05/09/2023
- e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente delibera:

- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____

☒ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2023 (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)

Serra San Bruno li _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LUCIANO PITTELLI**

E' copia conforme all'originale

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LUCIANO PITTELLI**